TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 361

Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16) COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16) COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16) Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneita' ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunita', puo' nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.

Versione in vigore dal 24 settembre 1998, non più in vigore dal 5 febbraio 2006 · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	III — Istruzione secondaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(16) - La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...]. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'". - Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". - Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2 della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e' stato emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, pubblicato in G.U. 09/09/1998, n. 210.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-361-norme-sugli-esami-di-maturita-e-su-altri-esami-e-scrutini/versione/22

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it